



INFORMATIVA UNIONI CIVILI

Informazioni generali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144; Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016 n. 76.

Dal 5 Giugno 2016 è in vigore la legge n. 76/2016 riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto".

La richiesta

Al fine di costituire un'unione civile ai sensi della legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'Ufficiale dello stato Civile; nella richiesta, per ciascuna parte, devono essere dichiarati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l'insussistenza della cause impedenti alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge (NB: i moduli per la presentazione dell'istanza sono in corso di approntamento in base alla Circolare n. 15 del 28 luglio 2016).

Verifiche

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza della cause impedenti.

Quali sono le cause impedenti ?

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

1. per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

2. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato ;
3. rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile, tra persone dello stesso sesso, lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 87;
4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Costituzione dell'unione civile e registrazione degli atti nell'archivio dello stato civile

Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile, confermando l'assenza di cause impedenti della costituzione dell'unione .

L'ufficiale dello stato civile, fatta menzione dei diritti e dei doveri che le parti assumono con la costituzione dell'unione civile, redige apposito verbale sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni. La registrazione dell'atto viene eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali (comunque da assumersi a mezzo di atto notarile).

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritti agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio all'estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Occorrerà al riguardo attendere l'emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.

Adempimenti pratici

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, l'Amministrazione ha attivato le procedure per l'attuazione del nuovo istituto.

Le coppie richiedenti, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brentonico (presso la Casa comunale - Via F. Filzi n. 35 piano terra), in base alla data prescelta per la costituzione dell'Unione.

I cittadini debbono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione in allegato (in fondo alla pagina) debitamente compilata e firmata.

IMPORTANTE: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso il Commissariato del Governo di Trento (Ufficio legalizzazione, entrata da Via Piave n. 1), se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

Regime patrimoniale dell'unione civile: all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell'unione civile: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

PER INFORMAZIONI: Servizi Demografici – recapiti telefonici 0464-399109/399118

Info mail: anagrafe@comune.brentonico.tn.it – affarigenerali@comune.brentonico.tn.it

Allegato: [modello per richiesta di costituzione di unione civile.](#)